SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

# Art. 25

Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sara' stabilita per decreto Reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto Reale sara' presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti |
| Estremi | Legge 11 luglio 1889, n. 6212 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it